



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI ALANNO (PE)
Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado,
Istituto Tecnico Tecnologico - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Istituto Professionale - Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Sede legale: Via XX Settembre, 1 - **ALANNO (PE)** Tel. 085/8573102-085/8573000
C.F. 80014910683 – C. M. PEIC81200E <http://www.omnicomprensivoalanno.edu.it>
Codice univ. UFLCY8 E-mail: peic81200e@pec.istruzione.it peic81200e@istruzione.it

**Agli studenti della Scuola
Secondaria di Primo e Secondo Grado
Ai convittori
e p.c. Ai docenti, agli istitutori, ai
genitori e ai collaboratori scolastici
Istituto Omnicomprensivo Alanno
Sito web – Albo on line**

Circolare n. 57 del 29/09/2023

OGGETTO: Divieto di utilizzo del cellulare a scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

In riferimento all'oggetto, ricorda a tutti gli studenti che è vietato l'uso dei cellulari a scuola, salvo che per scopi didattici autorizzati dagli insegnanti. L'utilizzo non controllato dei telefonini, infatti, è spesso occasione di distrazione e motivo di disturbo alle lezioni, pertanto si richiama quanto già indicato nel Regolamento d'Istituto, agli artt. 45 e 46 e richiamato anche nel Regolamento sull'uso dei dispositivi elettronici.

Infatti,

Premesso che l'uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici è possibile solo per scopi strettamente didattici, su invito e guida del docente che ne faccia richiesta e per ragioni connesse allo studio secondo quanto definito nell'apposito regolamento sull'uso dei dispositivi elettronici pubblicato sul sito della scuola (sezione Regolamenti);

Visti

- il DPR n. 249 del 24/06/1998 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti";
- la C. M. n° 362 del 25/8/98 "Uso del telefono cellulare nelle scuola"
- il DM n. 30 del 15/03/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefonicellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- il DM n.104 del 30/11/2007 "Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche";
- la nota prot. 170190 del 19-12-2022 riguardante "Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe";
- vista la nota n. 3952 del 19-09-2023 riguardante "Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe. Chiarimenti nota prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022";

- il Regolamento d'Istituto;
- il Regolamento d'Istituto sull'uso dei dispositivi elettronici a scuola;
- il documento del Garante per la protezione dei dati personali dal titolo "La privacy a scuola";

VIETA

L'uso del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività scolastiche del mattino e del pomeriggio, se non per motivi strettamente didattici richiesti e controllati dai docenti. Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per gli altri compagni presenti, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente.

L'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.

Il divieto è così regolamentato:

1. È vietato utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento, se non autorizzato dai docenti a scopo didattico, (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc.) durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998.
2. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate alle finalità educative dell'istituzione scolastica stessa.
3. Gli studenti di scuola secondaria di II grado che hanno con sé i predetti dispositivi sono tenuti a tenerli spenti.
4. Gli studenti di scuola secondaria di I grado che hanno con sé i predetti dispositivi, all'ingresso a scuola, sono tenuti a consegnarli ai docenti presenti, che provvederanno a custodirli in luogo idoneo e sicuro, fino al termine delle lezioni.
5. Nel caso in cui uno studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante le ore di attività didattica, dopo uno o più richiami del docente presente in classe, sarà obbligato a consegnarlo al Dirigente scolastico (anche per il tramite dei suoi collaboratori), previa estrazione della scheda Sim, laddove possibile. Il cellulare sarà custodito in cassaforte e potrà essere riconsegnato solo ai genitori, non prima del giorno seguente.
6. Durante le ore di lezione, eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante gli uffici di segreteria amministrativa o il telefono fisso della sede di appartenenza.
7. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro dispositivo durante una verifica scritta, la stessa sarà ritirata e valutata come gravemente insufficiente (attribuzione del punteggio minimo previsto per quella prova) e non dovranno essere previste prove di recupero.
8. Le registrazioni audio delle lezioni sono possibili solo se autorizzate dal docente-relatore.
9. Eventuali fotografie o audio-video-riprese, fatte e diffuse senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.

10. La diffusione, inoltre, di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati penali.

11. I genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli con applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario come risarcimento dei danni in base alla violazione dell'art. 10 del codice civile (abuso dell'immagine altrui), dell'art. 96 Legge 633/1941 (diritto d'autore), del D.L. 196/2003 (tutela della privacy).

12. Nel caso di riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione si procederà all'adozione di specifici provvedimenti disciplinari fino alla denuncia agli organi di Polizia.

I docenti ed i collaboratori scolastici hanno il compito di vigilanza ed il conseguente dovere di intervenire e segnalare eventuali infrazioni.

Il Dirigente scolastico
M. Teresa Marsili
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale
e a normativa connessa